

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/Cf

(2002/2003)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 14 ottobre 2002, ha adottato le seguenti decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. ISTANZA DELL’A.S. NESTOR PER OTTENERE L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMATIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CONCERNENTE I CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI 2002/2003, PER COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI

In data 3 agosto 2002 l’A.S. Nestor, dopo aver premesso di aver disputato nella stagione agonistica 2001/2002 il Campionato regionale di Eccellenza e di aver terminato detta competizione all’undicesimo posto, circostanza questa che la portava a disputare i cosiddetti incontri dei “Play-out”, al fine di non retrocedere; ricordava che al termine di tali spareggi, avendo perso l’incontro che era stata chiamata a disputare, veniva retrocessa nella categoria inferiore vale a dire nel Campionato regionale di Promozione.

Alla luce di quanto sopra, la Società istante lamentava di non essere stata “ripescata”, nel

Campionato regionale umbro di Eccellenza, sul presupposto che la stessa era retrocessa e, pertanto, non poteva essere valutata per essere riammessa al Campionato di Eccellenza, malgrado che in tale campionato fosse stato individuato un posto vacante legato a talune defezioni.

In particolare, la A.S. Nestor lamentava che la circostanza che non possano essere prese in considerazione, sulla base della delibera regionale di cui al C.U. n. 66 del 5 giugno 1991, le società retrocesse non debba trovare applicazione nel suo caso, in quanto essa, al termine del campionato, non era retrocessa, bensì chiamata a disputare gli incontri dei “Play-out”.

La doglianza della istante è inammissibile in quanto, in virtù del disposto dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, sono legittimati ad adire la Corte Federale esclusivamente il Presidente Federale o il Presidente della Corte Federale, d’ufficio (art. 22, comma 1/f1); i delegati presenti all’assemblea di cui si vuole impugnare la delibera (art.22, comma 1/f2); i delegati che non abbiano potuto partecipare all’assemblea (art.22 comma 1/f3). Inoltre, il comma 3 dell’articolo in esame consente anche a tutti i tesserati od agli affiliati alla F.I.G.C. il ricorso alla Corte Federale “in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi”, ma questa norma non può trovare applicazione nel caso di specie, facendone difetto i presupposti.

Pertanto, poiché la A.S. Nestor non si trova in nessuna delle condizioni sopra individuate, il ricorso, irritualmente proposto dalla stessa, non può che essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

la Corte Federale, pronunciando sull’istanza come in epigrafe proposta dall’ A.S. Nestor di Marciano (Perugia), la dichiara inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

2. ISTANZA DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO S.P.A.

Con ricorso del 30 agosto 2002, diretto anche al Presidente Federale, il Sig. Raffaele Auriemma, premesso di aver subito, in data 2.11.2000, la sanzione della preclusione a ricoprire la carica di Dirigente e ad assumere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C, cominatagli dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per effetto dello svolgimento delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Giorgione Calcio S.p.A., dichiarata fallita, e di aver visto rigettata nel maggio precedente la richiesta di grazia, chiedeva che questa Corte riesaminasse la propria “situazione” in conseguenza della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. che, in combinato disposto con l’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, ha eliminato la sanzione perpetua, quale quella inflittagli, trasformandola in pena temporanea secondo quanto previsto dalla seconda delle norme appena citate.

Nel ricorso veniva anche sottolineato, nel richiamare la precedente istanza di grazia, che era stata scontata una sanzione di durata pari a ventidue mesi.

Ciò premesso, la Corte rileva la propria incompetenza a provvedere sul ricorso, evidentemente inteso a conseguire l'effetto della conversione in temporanea di una pena originariamente prevista come perpetua.

Al riguardo è da osservare che, se è vero che lo *jus superveniens* costituito dalla modifica dell'art. 21 delle N.O.I.F. nel senso più garantista appena citato è, proprio per la sua portata favorevole al condannato, immediatamente applicabile alla fattispecie, per effetto dell'immediata recezione nell'Ordinamento federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio, è altrettanto vero che, secondo i principi del diritto comune non suscettibili di deroghe nell'Ordinamento sportivo, spetta al Giudice che ha irrogato la pena in sede di cognizione rideterminarne entità e durata laddove, come nel caso di specie, sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio. Sotto questo aspetto va affermata la competenza della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C.

Ma, anche a voler qualificare il ricorso in questione come volto alla reiterazione della precedente domanda di grazia, non potrebbe pervenirsi alla invocata pronuncia di merito sotto l'assorbente profilo che il presupposto logico di tale domanda è quello di una avvenuta concreta determinazione della pena, all'evidente scopo di valutare sia la congruità del periodo già scontato che la ricorrenza del requisito della durata minima di relativa espiazione.

Ma, come prima detto, sarà il giudice competente ad effettuare la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente alla luce della nuova normativa, sicchè l'eventuale rinnovazione della domanda di grazia non potrà che conseguire a tale evento, in assenza del quale manca qualsivoglia materia di intervento anche consultivo di questa Corte.

Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dal Sig. Auriemma Raffaele, dichiara la propria incompetenza.

.....

**3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL' ART. 30
COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL'ISTANZA DELLA S.C. TURRITANA
VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL'ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CUBEDDU LUCA**

La Corte federale,

- vista l'istanza del Presidente della S.C. Turritana, con la quale ha sollecitato la commutazione della squalifica per cinque giornate ufficiali inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna al proprio calciatore Cubeddu Luca, relativamente alla quale il Presidente del-

la F.I.G.C. ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 19, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva;

- rilevato che la società ha proposto l'istanza argomentando che la condotta attribuita al Cubeddu (lancio volontario del pallone verso l'Arbitro) sarebbe stata posta in essere da altro calciatore del quale è stata allegata dichiarazione confessoria;
- atteso che viene prospettata, nella sostanza, l'ipotesi di revocazione di cui all'art. 35, 1° comma, lett.d), del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla quale la competenza a decidere appartiene alla Commissione d'Appello Federale, alla quale la società avrebbe dovuto rivolgersi nel termine di trenta giorni dall'acquisizione della nuova prova;

sulla richiesta del Presidente Federale come innanzi proposta in merito all'istanza della S.C. Turritana di Porto Torres (Sassari), dichiara la propria incompetenza.

4. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL' ART. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL'ISTANZA DELL'A.S. PALAGIANELLO VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL'ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.04.2003

La Corte federale,

- rilevato che è pervenuta dal Presidente della F.I.G.C. richiesta di espressione di parere in ordine all'istanza con la quale l'A.S. Palagianello ha sollecitato la commutazione, con altra sanzione, del provvedimento di squalifica del proprio campo di gioco fino al 30 aprile 2003;
- considerato che la citata sanzione venne inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia (C.U. n. 39 del 2.5.2002), in quanto al termine della gara Palagianello/Atletico Andria del 28.4.2002 alcuni dirigenti della società aprirono i cancelli degli spalti consentendo che il terreno di gioco fosse invaso da un gruppo di tifosi nonché da altri dirigenti inibiti, tra i quali il Presidente della società e l'allenatore della squadra, che insultavano, minacciavano e colpivano l'Arbitro con pugni alle spalle ed alla testa; che, nella circostanza, veniva colpito anche uno degli Assistenti dell'Arbitro ad opera del custode del campo; che, ancora, alcuni calciatori del Palagianello colpivano l'allenatore dell'Atletico Andria, intervenuto a protezione dell'Arbitro;
- atteso che l'episodio in questione si connotò di particolare gravità in considerazione dell'elevato numero degli aggressori nonché della partecipazione di dirigenti della società;
- considerato che la commutazione di una sanzione può essere disposta soltanto applicandone altra "di specie diversa" meno afflittiva di quella irrogata (art. 19, 1° comma, C.G.S.);
- ritenuto che, in relazione all'affermata gravità del fatto, non è applicabile, in quanto certamente inadeguata, una sanzione meno afflittiva e di specie diversa da quella della squalifica del campo

sulla richiesta del Presidente Federale come innanzi proposta in merito all'istanza dell'A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto), esprime parere contrario all'accoglimento della richiesta di commutazione della sanzione irrogata.

**5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30
COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTI-
ZIA SPORTIVA, SULLE ISTANZE DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Bruzzone Maurizio, Morani Massimiliano, Abita-
bile Antonio, Caruso Carmine, Nigro Salvatore,
Giolitti Davide, Maillaro Massimo, Borsatti An-
drea, Mangano Salvatore, Meloni Luigi, Tiraoro
Matteo, Musumeci Massimo, Carraro Federico,
Buccola Massimiliano, Pace Angelo, Pinna Giu-
seppe, Scalia Rosario, Russian Marino, Calvitti
Luca, Desiderioscioli Fabio, Versace Giuseppe,
Lanza Cariccio Giuseppe, Dimilta Francesco,
Romani Danilo, Dato Christian e Sansoni Fabio:

**sfavorevole in quanto la Corte non ha rite-
nuto sussistenti i presupposti idonei per la
concessione dell'invocato beneficio;**

* * * * *

**calciatori
(istanze reiterate)**

Capozzi Angelo, Caponi Alessandro, Frisella
Giuseppe, Atturo Pierpaolo, Vaccaro Antonio,-
Molisano Luciano, Turazza David, Napolitano
Giovanni, Pinelli Domenico e Napolitano Do-
menico:

**sfavorevole in quanto non sono emersi
elementi nuovi, idonei per la concessione
dell'invocato beneficio, in precedenza già
negato;**

* * * * *

dirigenti

Massari Francesco, Pasquale Sergio, Merrina
Domenico, Sapioli Gaspare, Sagrini Costantino,

Mancinelli Florindo e Tosini Mino Alessandro:

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

* * * * *

dirigenti
(istanza reiterata)

Silvestrini Luciano

sfavorevole in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

.....

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 25 ottobre 2002

IL SEGRETARIO
(avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(dott. Franco Carraro)